

ACCERTAMENTO

La mancanza dell'inventario legittima tout court l'accertamento induttivo

di **Sergio Pellegrino**



Con l'**ordinanza 19658** depositata in Cancelleria nella **giornata di ieri**, la **Corte di Cassazione** si è pronunciata sulla **legittimità di un accertamento induttivo** esperito dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una **società in nome collettivo**.

Sia in primo che in secondo grado le **tesi difensive sostenute dalla società e dai soci** non sono state avallate dai giudici, che hanno ritenuto corretto il comportamento posto in essere da parte dell'ufficio nell'applicazione dell'[articolo 39 comma 2 del D.P.R. 600/1973](#).

Nella **sentenza della Commissione Tributaria Regionale** si evince, infatti, come il collegio giudicante abbia considerato l'**accertamento legittimamente strutturato e motivato**, avendo l'Agenzia indicato specificamente le **gravi, numerose e ripetute irregolarità contabili che hanno reso inattendibili nel loro complesso le scritture stesse**.

In particolare, nel corso della **verifica** era stata riscontrata:

- l'**irregolare tenuta dei libri matricola**, che evidenziavano una totale assenza di personale dipendente per un certo lasso temporale, pur in presenza di *report* di interventi operativi redatti dagli operatori stessi;
- la presenza di **gravi irregolarità** anche con riferimento al **libro giornale**, con la **mancata redazione dell'inventario** e **rilevanti discordanze tra rimanenze iniziali e finali**;
- un **andamento "anomalo" del conto cassa** e incoerenze anche fra le risultanze contabili e i **movimenti di conto corrente**.

Nel richiedere la cassazione della sentenza, i ricorrenti hanno dedotto innanzitutto la **nullità** della stessa per **carenza assoluta di motivazione**: questo sulla base del fatto che il testo della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale avrebbe ricalcato integralmente la

memoria difensiva in appello dell'Agenzia delle Entrate.

La Suprema Corte ritiene la **censura infondata**, non potendosi riscontrare un vizio di omesso esame dell'atto d'appello da parte dei giudici della CTR e quindi l'asserita violazione dei diritti di difesa di ricorrenti sulla base di quanto previsto dal [n. 4 dell'articolo 360 del codice di procedura civile](#).

Viene respinto anche il **secondo motivo di ricorso**, con il quale era stata dedotta **nullità della sentenza**, sempre sulla base della norma sopra richiamata, per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di esaminare e motivare sulle singole censure articolate nell'atto d'appello: in realtà, secondo la Cassazione, la **motivazione della sentenza d'appello** si fonda su argomenti estremamente analitici e puntuali relativi a tutti gli aspetti di merito controversi.

Venendo al **merito**, con il **terzo motivo** i ricorrenti hanno contestato la **sussistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo**: in particolare **non vi sarebbero stati sufficienti motivi per ritenere inattendibili le scritture contabili**, essendo le **mancanze riscontrate prive di caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti**.

Anche in questo caso il collegio giudicante **non ha ritenuto condivisibili le tesi difensive**, ritenendo invece che la mancata presenza dei dipendenti nelle risultanze del libro matricola nel periodo indicato, le discordanze fra rimanenze finali e rimanenze iniziali, il conto cassa andato in negativo per migliaia di euro in diversi momenti dell'anno, rappresentassero **violazioni gravi** e sicuramente **idonee a supportare l'accertamento induttivo**.

La Corte sottolinea poi come, in realtà, anche la **sola mancata redazione dell'inventario**, carenza ovviamente incontrovertibile da parte della società, sarebbe stata di per sé **sufficiente a legittimare l'accertamento induttivo**.

Vale quindi la pena di **sottolineare**, una volta di più, **l'attenzione da riservare alla corretta predisposizione dell'inventario da parte delle imprese**, attesa la rilevanza che ad esso attribuisce, ai fini della legittimazione dell'accertamento induttivo, quello che si può considerare un **granitico orientamento** assunto al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità.